



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 05/03/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto con l'intermediario resistente n. 2 contratti di finanziamento successivamente estinti in via anticipata, e precisamente:

- o contratto n. XXXX6006 (d'ora in poi Primo Finanziamento) del 02.09.2013 per € 14.956,74 da restituirsi in 72 rate di € 206,27, estinto anticipatamente alla rata n. 22;
- o contratto n. XXXX379 (d'ora in poi Secondo Finanziamento) del 26.06.2015 per € 23.931,36 da restituirsi in 72 rate di € 330,98, estinto anticipatamente alla rata n. 30.

A seguito dell'estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti, il ricorrente chiede il rimborso degli oneri commissionali ed assicurativi non maturati, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, per complessivi € 871,00. Chiede inoltre il rimborso delle spese di procedura oltre alle spese di consulenza, quantificate in € 20,00 oltre IVA.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. Eccepisce la natura facoltativa di tutte le polizze assicurative sottoscritte dal ricorrente.

In particolare: esclude la connessione della copertura "Lifestyle" (stipulata contestualmente al Primo Finanziamento) al contratto controverso, in quanto 1) prevede che l'Assicurato sia anche il Beneficiario della polizza; 2) prevede la corresponsione di un indennizzo il cui ammontare non è correlato con l'importo erogato e neppure con il debito residuo al momento del sinistro ovvero con la rata mensile prevista; 3) include rischi quali "Ricovero Ospedaliero", "Bill Protection", "Life Events" o forme di indennizzo (es. rimborso di utenze in caso di ricovero ospedaliero) che per loro natura non possono essere utili al rimborso del finanziamento. Ciononostante, riferisce dell'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa di € 552,64 previa trattenuta di 40,00



euro per spese amministrative.

Con riguardo alle polizze stipulate contestualmente al Secondo Finanziamento, riferisce dell'avvenuto rimborso di € 418,87 -previa trattenuta di 40,00 euro per spese amministrative- in relazione alla connessa copertura assicurativa n. CL/11/043.

Esclude la connessione della polizza assicurativa Medical Protection (la polizza n. AH/15/031) al finanziamento, non essendo intesa ad assicurare il rimborso del debito. Esclude la rimborsabilità delle commissioni finanziarie (in relazione al Primo Finanziamento) e delle spese di istruttoria (in relazione al Secondo Finanziamento), stante la loro natura *up front*, essendo destinate a remunerare attività prodromiche alla stipulazione del contratto di finanziamento, che si esauriscono nella fase di stipulazione dello stesso.

L'intermediario chiede inoltre il rigetto della domanda di rifusione delle spese legali, deducendo la facoltatività dell'assistenza del difensore nei procedimenti di fronte all'Arbitro bancario finanziario.

DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141).

PREMESSO che:

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

PREMESSO inoltre che:

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha statuito che: «[L]'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che [...] i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto» (para 31).

Nella misura in cui la ripartizione tra costi recurring e costi up-front risulti esclusivamente dalle clausole contrattuali, la loro ripartizione è determinata unilateralmente dalla banca (trattandosi di un contratto standard da quest'ultima redatto) e la loro fatturazione può includere un certo margine di profitto. Ne consegue che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali costi dovranno essere tutti assoggettati alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b.

Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che: «il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto» (para 24). Ai sensi dell'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., il criterio c.d. pro rata temporis, il quale si rifà a un rigoroso principio di proporzionalità, deve essere quindi preferito ad altri criteri (come quello basato sulla curva degli interessi), i quali si rifanno a un principio più o meno accentuato di regressività. Secondo quanto è letteralmente stabilito dall'art. 125, 1° comma, t.u.b., inoltre, il criterio c.d. pro rata temporis deve essere applicato al costo totale del credito in quanto tale, indipendentemente dalla natura o dalla qualificazione contrattuale delle sue singole componenti; in particolare, tale criterio è applicabile



tanto ai costi recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front.

Secondo quanto è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, la soluzione di cui si è detto non è idonea a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, in quanto «gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante» (para 34).

PREMESSO d'altro canto che:

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019, «la CGUE, lungi dal procedere a un'assimilazione concettuale dei costi up front e dei costi recurring, ed anzi riconoscendone in astratto la diversità (v. in particolare il paragrafo 34 della sentenza), ha semplicemente valutato l'obiettivo difficoltà in concreto della loro differenziazione».

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza, «il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto» (para 32).

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, viene inoltre meno il rischio che, secondo quanto paventato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella suddetta sentenza (para 31), la fatturazione di tali costi possa includere un certo margine di profitto per l'intermediario.

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, la sua (parziale) retrocessione al consumatore farebbe sì che quest'ultimo si arricchisca ingiustificatamente a spese dell'intermediario, avendo comunque usufruito del servizio finanziario che ha costituito oggetto del contratto stipulato tra le parti. Nella sentenza 16 dicembre 2008, Grande Sezione, pronunciata nella causa C-47/07, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che il divieto di arricchirsi ingiustificatamente a spese altrui costituisce uno dei principi generali del diritto dell'Unione europea (para 50).

Qualora sussista un oggettivo riscontro probatorio che l'intermediario abbia effettuato il pagamento di un costo indicato nel contratto come up-front, il suo importo non è pertanto assoggettato alla riduzione del costo totale del credito che è disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. Questa soluzione è applicabile a imposte e tasse, spese vive di istruttoria (segnatamente, perizie), compenso per l'attività di intermediazione del credito (sempre che l'intermediario fornisca un oggettivo riscontro probatorio di averne pagato l'importo).

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito (svolta tanto dal mediatore, quanto dall'agente), è necessario che il suo pagamento sia provato in modo particolarmente rigoroso dall'intermediario resistente.

Sulla base di tali premesse, in relazione al caso di specie si osserva quanto segue:

-l'importo di imposte e tasse, indicato nel contratto stipulato con il consumatore, e che si presume sia stato pagato dall'intermediario sino a prova contraria, non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. ;

- qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b., stante l'assenza, nell'attuata produzione documentale, di evidenze idonee a provare l'avvenuto pagamento ai terzi.



In relazione al caso di specie, si rileva l'assenza, in atti, del conteggio estintivo, di talché risulta impedito a questo Collegio considerare i rimborsi e gli abbuoni riconosciuti al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento. Sul punto, tuttavia, così come sull'avvenuta estinzione, non solo l'intermediario non ha allegato alcuna evidenza di segno contrario, ma neanche ha sollevato eccezioni, di talché, stante l'operatività del principio di non contestazione e del suo effetto tipico della *relevatio ab onere probandi* (art. 115 c.p.c.), il Collegio ritiene di poter assumere la pacificità dei fatti *ex adverso* dedotti, e dunque concludere che nessun rimborso è stato riconosciuto in sede di conteggio estintivo.

Va altresì accolta l'eccezione dell'intermediario relativa alla non rimborsabilità della polizza assicurativa Medical Protection, il cui carattere sanitario –prevedendo essa una serie di prestazioni e garanzie, quali l'assistenza medica e domiciliare e l'assistenza per cure in caso di infortuni, invalidità permanente e calamità naturali- non consente di ravvisare alcuna connessione col credito e sfugge, dunque, all'ambito di applicazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB.

Considerato che, per quanto sopra esplicitato, la riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 sexies, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto e che il richiamato criterio (c.d. *pro rata temporis*) è applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come recurring (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli up-front,

la parte ricorrente ha diritto, considerando i rimborsi già effettuati dalla convenuta, alla somma risultante dalla seguente tabella:

Primo Finanziamento

rate pagate	22	rate residue	50	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissione finanziaria</i>				150,00	104,17		104,17
<i>Oneri assicurativi (polizza Lifestyle CL/11/054)</i>				864,00	600,00	552,64	47,36
Totale							151,53

Secondo Finanziamento

rate pagate	30	rate residue	42	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Spese di istruttoria</i>				215,15	125,50		125,50
<i>Oneri assicurativi (polizza CL/11/043)</i>				1.016,29	592,84	418,87	173,97
Totale							299,47

Non può accogliersi infine la domanda di rifusione delle spese legali, considerato (cfr. Coll. Roma n. 11244/16) che l'orientamento consolidato di quest'Arbitro in *subiecta materia* e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 451,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5818 del 27 marzo 2020

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO